

**STUDIO LEGALE PATRICELLI – MINGIARDI**  
**VIA ARCHIMEDE, 143 – 00197 ROMA**  
**TEL 06.83602746 – FAX 06-8078895**  
**E-MAIL [lpatricelli@pmlegale.it](mailto:lpatricelli@pmlegale.it)**  
**[f.mingiardi@pmlegale.it](mailto:f.mingiardi@pmlegale.it)**

**Studio Legale Buonanno**  
**Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma**  
**Tel./Fax 0689135135 – Mobile 3470934313**  
**Peo: [buonannostudiolegale@gmail.com](mailto:buonannostudiolegale@gmail.com)**  
**Pec: [giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org](mailto:giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org)**

**\*\* \* \* \* \***

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA PUGLIA**  
**- SEDE DI BARI –**

**RICORSO**  
**CON DOMANDA CAUTELARE**  
**EX. ART. 55 C.P.A.**

Nell'interesse della società "**FRATELLI FERRARA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE**", C.F./P. Iva n. 03397530712, con sede in FOGGIA (FG), Via Piave n. 10 – 71121, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'**Avv. LUIGI PATRICELLI** (C.F. PTRLGU76M02E716D) e dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) e domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Archimede n. 143, come da procura in calce, i quali difensori dichiarano, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: **06.8078895** e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: **avv.luigipatricelli@pec.it** e/o **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

*- ricorrente –*

**Contro**

**- REGIONE PUGLIA**, C.F. 80017210727, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33 – 70100;

*- resistente -*

**E nei confronti di**

**- SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE F.LLI DI MOLA**, in persona del legale rappresentante p.t., C.F./Partita IVA n. 03188970713, con sede in Foggia (FG), Via G. Matteotti n. 111 – 71121;

**Nonché di**

- tutte le altre ditte e/o società collocate in posizione utile nella Graduatoria approvata con Determina Regione Puglia n. 47 del 15.3.2019, come rettificata con Determina Regione Puglia n. 103 del 19.4.2019, eventualmente intimata giusta istanza ai sensi degli artt. 41, c. 4, e 49, c. 3, C.P.A., che si formula in uno al presente atto;

- *controinteressati* –

\*\*\*

Per l'annullamento, previa sospensione e riammissione con riserva della società ricorrente in Graduatoria in posizione utile, di:

**- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 47 del 15.3.2019**, avente ad oggetto: *“Approvazione aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”*, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nell'Allegato A ed Allegato B, parti integranti del medesimo provvedimento, nella parte in cui escludono la società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 764) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 893 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - *Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto* – c.d. Indice IPE;

**- Determina Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 103 del 19.4.2019**, avente ad oggetto: *“Rettifica in autotutela DAG n. 47 del 15.03.2019 - Aggiornamento graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 del 13.11.2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367, 368, 369, 370, 377, 378, 379, 380, 381 emesse dal TAR Bari il 27.09.2018”*, ed annessa Graduatoria unica regionale come riformulata nel relativo Allegato, parte integrante del medesimo provvedimento, nella parte in cui conferma l'esclusione della società ricorrente dalle posizioni utili (fino a 767) per l'ammissione alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto finanziario d'interesse, collocandola in posizione n. 896 per attribuzione di Punti = 0 relativamente al Sub-criterio di selezione denominato: Principio 2 - *Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto* – c.d. Indice IPE;

- **Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 del 13.3.2019**, ricevuta a mezzo pec dalla società ricorrente in data 15.3.2019, avente ad oggetto: “.. *Verifica dei dati e delle informazioni funzionali all’attribuzione del punteggio per il principio 2 – comunicazione di esclusione punteggio riferito al principio 2 ..*”, come integrata con Nota della medesima Autorità trasmessa a mezzo pec in data 22.3.2019, con cui la Regione ha comunicato e motivato il non accoglimento delle controdeduzioni presentate dalla società in data 21.11.2018 e l’attribuzione di Punti = 0 relativamente al Principio 2 – Indice IPE;

- **Nota Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale – Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 n. 4296 del 12.11.2018**, con cui la Regione dichiarava la non conformità dei dati dichiarati nell’EIP (Piano aziendale) relativamente al criterio del Principio 2 - Indice IPE;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto, tra cui, ove occorrer possa, ai soli fini della disapplicazione, nell’eventuale parte preclusiva alla riammissione della società ricorrente in posizione utile al conseguimento dell’aiuto finanziario:

- **Avviso pubblicato nel BURP n. 87 del 28.7.2016 e s.m.i. (BANDO)**, avente ad oggetto la disciplina della procedura di attribuzione di aiuti finanziari ai sensi del “*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali. Sottomisura 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole Operazione 4.1.A – Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate*”, come da ultimo modificato/integrato con **Determina dell’Autorità di Gestione PSR Puglia n. 36 del 23.3.2017 ed approvato come relativo Allegato A;**

e per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica della Regione Puglia a disporre l’inserimento a titolo definitivo della società ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell’aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione dei punteggi in base ai motivi di ricorso formulati, o, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente.

\*\*\*

## **FATTO**

La società Fratelli Ferrara ha presentato domanda con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 Puglia (art. 17, Regolamento UE n. 1305/2013) per ottenere gli aiuti denominati: *“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate”*.

Il Bando, più volte integrato/modificato, è stato approvato nella versione finale con Determina dell'Autorità di gestione PSR Puglia n. 36 del 23.03.2017 (**Doc. 1**).

Nel medesimo Bando è rimasta comunque invariata la previsione secondo cui la graduatoria dei progetti ammessi alla fase dell'istruttoria tecnico - amministrativa (direttamente strumentale al conseguimento dell'aiuto) sarebbe stata approvata sulla base di quanto riportato e dichiarato dal richiedente nell'EIP (piano aziendale) con riferimento ai criteri di selezione previsti al paragrafo 14, e solo nella successiva fase di istruttoria tecnico/amministrativa l'Amministrazione avrebbe svolto la verifica della conformità dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nell'EIP al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione (v. Doc. 1, artt. 15 - 16).

In applicazione di tale previsione, è stata approvata la prima graduatoria di ammessi all'istruttoria tecnico/amministrativa, con Determina dell'Autorità di gestione n. 245 del 13/11/2017, tra cui figurava in posizione utile anche la società ricorrente al n. 551 (ammessi sino al n. 652 compreso) (**Doc. 2, v. All.to**).

Nelle more, tuttavia, venivano attivati da altre ditte contenziosi in sede amministrativa, ad esito della cui fase cautelare il TAR Puglia - Bari adottava una serie di Ordinanze, tra cui, *ex multis*, l'Ordinanza n. 367 del 27.9.2018 (**Doc. 3**).

In tali provvedimenti cautelari, si stabiliva la necessità di svolgere preliminarmente la verifica dei dati dichiarati dai partecipanti con riferimento all'indice IPE (incremento performance economiche) di cui al Principio 2 dei Criteri di selezione, inteso come *“rapporto della differenza tra Margine Lordo post e ante rispetto al costo totale dell'investimento richiesto”*, a sua volta *“rapportato al valore di performance economica medio determinato dagli EIP presentati nell'ambito del Avviso”*, per cui il Bando prevede l'assegnazione fino a 25 punti (v. Doc. 1, art. 14).

Ipotizzando il TAR che *“il calcolo della media in questione sia stato verosimilmente alterato dalla mancata verifica preventiva dei dati contenuti nelle domande presentate”*, ordinava di riesaminare le domande riconsiderando *“il valore di performance economica medio ricalcolandolo al netto di quelle per le quali dovesse essere confermata la non conformità dei dati; al solo fine di valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati”*.

Con nota del 12.11.2018, la Regione comunicava, quindi, alla ricorrente il preavviso di esclusione, sostenendo che ad esito del riesame del progetto la stessa presentasse dati aziendali non conformi, tali da implicare la possibile esclusione dalla graduatoria a cui era stata inizialmente ammessa (**Doc. 4**).

A fronte delle generiche motivazioni *ivi* indicate, la società ricorrente presentava ampie Osservazioni, debitamente documentate (n. 9 allegati), trasmesse in data 21.11.2018 (**Doc. 5 - 6**).

Inavvertitamente, tuttavia, con nota del 13.3.2019, trasmessa via pec in data 15.3.2019, la Regione comunicava il non accoglimento delle osservazioni presentate, confermando l'esclusione dalla graduatoria degli ammessi (**Doc. 7 - 8**).

La motivazione di tale esclusione veniva integrata con nota a mezzo pec trasmessa il 22.3.2019 (**Doc. 9**).

L'esclusione veniva formalizzata nella nuova graduatoria approvata con Determinazione n. 47 del 15.3.2019, in cui la società in questione non figurava entro i primi 764 posti riservati ai candidati ammessi alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa, bensì solo al posto n. 893, risultando motivata tale esclusione proprio con: "*Contraddittorio con esito negativo e attribuzione di 0 (zero) Punti al Principio 2*" (**Doc. 10 + Allegati A - B; v, in specie, All. A**).

Tale graduatoria, a distanza ravvicinata, veniva parzialmente integrata/modificata con la correzione di dati erronei, e riapprovata in via definitiva con Determinazione n. 103 del 19.4.2019, tuttavia la società ricorrente restava esclusa dal novero degli ammessi retrocedendo al posto n. 896, limitandosi l'ammissione alle ditte incluse nei posti fino a 767 (**Doc. 11 + Allegato; v., in specie, Allegato**).

L'illegittimità e/o infondatezza dei parametri applicati e delle valutazioni svolte risulta chiaramente dalla Relazione tecnica del 7.5.2019 che si deposita unitamente a n. 15 allegati (**Doc. 12**).

L'esclusione, la graduatoria rimodulata/rettificata e i relativi atti di approvazione sono illegittimi e meritevoli di parziale annullamento in quanto l'Amministrazione previa sospensione che disponga la riammissione della società ricorrente tra le ditte ammesse alla fase successiva.

## **DIRITTO**

**- Primo Motivo: Violazione artt. 3 – 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento, anche sotto il profilo della violazione del divieto di modifica postuma del Bando. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 6, Legge n. 241/1990, anche con riferimento alla violazione del divieto di aggravare il procedimento e all'obbligo di puntuale motivazione. Contraddittorietà rispetto alle modalità istruttorie fissate nel Bando.**

**Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza.**  
**Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento.**

In *primis*, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale ai fini della rimodulazione della Graduatoria da cui la società ricorrente è risultata esclusa (v. Doc. 10 - 11) è gravemente viziata in via generale.

Come anticipato, il Bando, anche nella versione definitiva del 23.3.2017, ha sempre confermato la regola speciale secondo cui le verifiche inerenti i Criteri di selezione previsti dal Paragrafo 14 si sarebbero svolte nella successiva fase di istruttoria tecnico/amministrativa prevista dal Paragrafo 16, restando l'approvazione della graduatoria degli ammessi a tale fase condizionata solo a quanto riportato e dichiarato dai richiedenti nell'EIP (piano aziendale), e ciò con riferimento indistinto a tutti i criteri e sub-criteri di selezione previsti al paragrafo 14 (v. Doc. 1, artt. 14 e segg.).

Invece, tale verifica è stata anticipata alla fase preliminare all'approvazione della graduatoria per il solo Principio 2 del Criterio B) MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE, afferente l'indice IPE.

Orbene, si riconosce che tale anticipazione istruttoria è derivata dall'esecuzione delle Ordinanze cautelari adottate nelle more dal TAR Puglia - Bari (v. Doc. 3), tuttavia, nelle stesse Ordinanze, si riconosceva l'effetto limitato alle parti del giudizio del provvedimento giudiziale, ossia "*al solo fine di valutare il possibile ripescaggio del ricorrente per un'eventuale collocazione in graduatoria, previa verifica della regolarità dei dati dallo stesso dichiarati*".

Pertanto, già sotto tale profilo, l'istruttoria regionale ha violato l'ambito a cui doveva attenersi, avendo esteso la rivalutazione del parametro (Indice IPE) a tutte le ditte già ammesse nella graduatoria precedente, come appunto la società Fratelli Ferrara, mentre il *dictum* cautelare del TAR circoscriveva la nuova attività istruttoria al solo riesame dei progetti delle ditte ricorrenti in quei giudizi, per poterne stabilire il possibile ripescaggio.

Al fine di un corretto equilibrio tra gli interessi delle società già ammesse (come la Fratelli Ferrara) e di quelle inserite ad esito di tale parziale rivalutazione dei progetti, l'ammissione di quest'ultime sarebbe dovuta avvenire in sovrannumero e con riserva di accertamento degli ulteriori requisiti di cui ai Criteri del Paragrafo 14 del Bando.

La Regione, invece, ha esteso il riesame di tale sub-criterio (Indice IPE) a tutte le ditte anche se già ammesse.

Invece, in rigorosa osservanza del Bando, per tutte le altre ditte non ricorrenti in quei giudizi, nei cui confronti non potrebbero produrre effetti diretti le Ordinanze ivi adottate, l'Amministrazione doveva confermare la verifica dei criteri di selezione del

Paragrafo 14, tra cui l'Indice IPE, nella successiva fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa del Paragrafo 16.

Non avendo operato in tal modo, la Regione ha, quindi, determinato l'illegittima modifica/integrazione postuma del Bando, e ciò senza procedere alla sua preventiva nuova approvazione.

Tale modifica/integrazione postuma si è rivelata direttamente lesiva nei confronti delle ditte concorrenti già precedentemente ammesse (tra cui la Fratelli Ferrara), in quanto ne ha determinato la sopravvenuta esclusione pur sulla base di un accertamento istruttorio limitato al solo Principio 2/Indice Ipe, ossia ad un mero sub-criterio del Criterio B) **MACROCRITERIO DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ATTIVATE.**

I principi di uniformità e giusto procedimento avrebbero invece imposto all'Amministrazione di anticipare alla fase preliminare all'approvazione della graduatoria la verifica di tutti i Criteri e relativi Principi di cui al Paragrafo 14, potendo solo in tal modo garantire una corretta e completa istruttoria anche nei confronti delle ditte rimaste estranee ai giudizi sopra citati.

Infatti, così operando, la Regione avrebbe potuto prevenire l'irragionevole conseguenza di escludere ditte che all'esito delle verifiche dei complessivi parametri fissati nei Criteri di selezione del Paragrafo 14 avrebbero nuovamente sopravanzato le ditte ammesse sulla base dell'anticipata verifica del solo Indice IPE.

In altri termini, la Regione, pur dando esecuzione alle citate Ordinanze cautelari del TAR, avrebbe dovuto anticipare (e/o svolgere in modo completo) l'intera istruttoria sui parametri di cui Criteri di selezione del Bando (e non solo sull'Indice IPE), potendo solo così determinare punteggi completi e realmente corrispondenti ai dati aziendali di tutte le ditte partecipanti.

Avendo svolto, invece, un istruttoria effettiva (in contraddittorio) sul solo Indice IPE, la graduatoria rimodulata del 15.3.2019 (e 19.4.2019) è chiaramente falsata ed inattendibile, in quanto riproduce dati acquisiti in contraddittorio (non basati sulle sole dichiarazioni delle ditte) limitatamente ad un Sub-criterio di selezione del Bando, mentre conferma i punteggi attribuiti per tutti gli altri Criteri e Sub-criteri sulla base delle dichiarazioni di parte non assunte in contraddittorio.

Da ciò ne è conseguito che ditte prima ammesse, tra cui la Fratelli Ferrara, ora escluse per la rettifica del solo punteggio inerente l'Indice IPE, ben avrebbero potuto sopravanzare le altre ditte ammesse con la nuova graduatoria rimodulata del 15.3.2019 (rettificata il 19.4.2019) se la Regione avesse accertato in contraddittorio anche tutti gli altri parametri dei Criteri e Sub-criteri del Paragrafo 14.

Ciò rende l'attività istruttoria sfociata nella nuova graduatoria del 15.3.2019 (e 19.4.2019) viziata in radice, nonché gravemente incerti, parziali ed inattendibili i suoi risultati.

Essendo, perciò, intervenuta un indebita postuma modifica delle modalità istruttorie fissate nel Bando, e non avendo la Regione esteso tali nuove modalità alla verifica (contestuale) di tutti i Criteri di selezione previsti nel Bando, l'attuale graduatoria (che esclude la società Fratelli Ferrara) va necessariamente annullata.

Ai fini rimediali, ne può conseguire (e ciò si richiede al TAR):

- 1) o che tale vizio determini la necessità della nuova approvazione integrale del Bando previo annullamento dell'attuale graduatoria;
- 2) o che determini almeno la necessità di accertare in forma completa e contestuale tutti i Criteri di selezione dell'art. 14 (oltre al Principio 2 del Criterio B) previo annullamento della presente graduatoria e riformulazione dei punteggi con riferimento a tutte le ditte partecipanti.

Si insiste per l'accoglimento del primo motivo così formulato.

\*\*\*

**- Secondo motivo: Violazione dei principi generali di trasparenza, buon andamento e giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 9, 10, Legge n. 241/1990, con riferimento all'obbligo di non motivare l'esclusione su elementi non già preventivamente comunicati e all'obbligo di puntuale motivazione rispetto ad osservazioni pertinenti, specifiche e documentate. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Eccesso di poter per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamiento.**

In *secundis*, l'istruttoria svolta dall'Amministrazione regionale ai fini della rimodulazione della Graduatoria da cui la società ricorrente è risultata esclusa è viziata nello specifico.

L'Amministrazione, infatti, nell'istruttoria svolta in esecuzione delle citate Ordinanze TAR, è incorsa in molteplici vizi e carenze relativamente alla posizione della società Fratelli Ferrara.

Sia avendo erroneamente non condiviso i chiarimenti forniti dalla società nonostante fossero fondati su dati oggettivi, congrui e puntualmente documentati.

Sia non avendo, in conseguenza, fornito adeguata motivazione nel provvedimento di esclusione conclusivo del 13.3.2019 (come integrato con nota del 22.3.2019).

Sia avendo aggravato tali carenze con l'indebita previsione, nel provvedimento finale del 13.3/22.3.2019, di motivi di esclusione ulteriori e non anticipati nel preavviso di esclusione del 12.11.2018.



Ciò premesso, con riferimento alla grave erroneità delle motivazioni espresse ai fini dell'esclusione nelle Note del 13 e 22 marzo 2019 (v. Doc. 7 - 9), si espone quanto segue.

**- Primo elemento di non conformità - CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME - VARIETA' NON DISPONIBILE - Resa ante.**

La Regione non ha correttamente recepito i chiarimenti forniti sin dalle osservazioni del 18.11.2018, circa l'irrilevanza di tale coltura rispetto alla verifica dell'Indice IPE aziendale (v. Doc. 5).

Si rammenta che ai sensi del Bando l'IPE rappresenta l' *“Incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento sostenuto”*.

Orbene, per la coltura in oggetto nell'EIP (piano di investimento) non sono stati modificati prezzi unitari e rese tra la situazione ante e post investimento.

Nell'EIP – sez. ante e post investimento – è stato indicato per la coltura CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME un resa pari a Kg/Ha 1.003.

Nell'EIP – sez. ante e post investimento – è stato indicato per la coltura CICORIA PER LA PRODUZIONE DI SEME un prezzo unitario pari a €/Kg 2,50 (v. Doc. 5 - 12).

Inoltre, per quanto riguarda la contestazione iniziale del prezzo unitario pari a €/Kg 2,50, le spiegazioni inviate dalla ditta corredate dalla proposta di coltivazione fatta dalla Semiorto Sementi Srl ad €/Kg 2,50 sono state pienamente accolte (v. Doc. 5 - 7 - 9 - 12).

Per quanto riguarda, invece, la resa unitaria della coltura, si è fatto presente che la superficie impegnata, tra la situazione ante (Ha 4.58.69) e la situazione post (Ha 4.87.44), è aumentata di soli Ha 0.28.75 e che, indicando una qualsiasi maggiore resa nell'ante, da confermare poi nel post, avrebbe inevitabilmente migliorato, per differenza incrementale, la PE della ditta (v. Doc. 5 - 12).

Quindi, la ditta ricorrente non avrebbe avuto alcuna utilità dall'indicare una resa ante *“inferiore alle rese produttive ordinariamente conseguibili”*.

E' irragionevole che il dato sia contestato solo con la resa riportata nell'ante, considerato che non vi sono state variazioni tra ante e post, per cui è arbitrario che nell'ante sia ritenuta troppo bassa e nella situazione post diventi corretta.

Le contestazioni mosse, quindi, denotano un'istruttoria gravemente approssimativa, volta a ravvisare infondatamente dati non corretti, peraltro con riferimento a profilo privo di rilevanza rispetto all'accertamento dell'Indice IPE.

Inoltre, laddove la Regione afferma che *“non è stata fornita alcuna spiegazione riguardante l'utilizzazione di questo valore ma un'argomentazione nella quale si sostiene di non aver cambiato resa e prezzo tra ante e post così da non influenzare la*

*Performance Economica dell'azienda"*, sussiste un incongruenza sostanziale nel metodo di valutazione adottato.

In particolare, tra gli elementi di non conformità inizialmente contestati nel preavviso di esclusione del 12/11/2018, vi era quello riguardante la **Coltura BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME – 040 – 239 - 000** - Elemento di non conformità: il prezzo indicato nella situazione post investimento è superiore ai prezzi di mercato in misura significativa e non plausibile (v. Doc. 4).

Le motivazioni fornite dalla ditta nelle Osservazioni sono state in tal caso accolte, tant'è nella successiva comunicazione finale di esclusione tale elemento di non conformità non era più presente (v. Doc. 7 - 9).

Si riportano le motivazioni addotte nelle controdeduzioni: *“A supporto dell’attività istruttoria della domanda presentata, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR in merito alla verifica della correttezza dei dati e delle informazioni aziendali necessari per il calcolo del punteggio relativo al Principio 2 del Bando, occorre evidenziare come, per la coltura oggetto di vs. approfondimento, nell’EIP non sono stati modificati i prezzi unitari tra la situazione ante e post investimento. Nell’EIP – sez. post investimento – è stato indicato per la coltura BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME – 040–239-000 un prezzo pari ad €/Kg 3. Appare alquanto singolare, quindi, che nell’ante li riteniate corretti e nella sola situazione post, improvvisamente, li consideriate non conformi. I valori indicati nell’E.I.P. e da voi ritenuti non conformi per la coltura BROCCOLETTO DI RAPA DA SEME, risultano del tutto ininfluenti ai fini della determinazione del punteggio a valere sul Principio 2 del Bando ed oggetto di verifica in esecuzione dell’ordinanza del TAR Puglia, sede di Bari, n. 367 del 27 settembre 2018, soprattutto se si considera che nel progetto presentato la superficie tra ante e post è rimasta praticamente inalterata con un aumento di superficie nel post di soli 335 mq pari ad Ha 0.03.35 ed un’incidenza sulla determinazione dell’IPE pari a zero. E’ evidente che il prezzo utilizzato nella situazione ante influisca direttamente sulla PE, così come è evidente che un prezzo più alto nell’ante determini un peggioramento della PE; probabilmente per tale motivo non conveniva contestarlo. Ribadendo, quindi, come il prezzo inserito, per le motivazioni di cui sopra, non abbia influito in alcun modo sulla determinazione del punteggio a valere sul principio 2 del Bando, si contestano i risultati parziali dell’istruttoria da Voi eseguita stante l’irrelevanza e l’inconsistenza dei vs. rilievi di non conformità .. ”* (v. Doc. 5).

Appare, quindi, palesemente contraddittorio utilizzare parametri valutativi differenti per i vari elementi di non conformità rilevati; in questo caso, infatti, l’argomentazione nella quale si sostiene di non aver cambiato prezzo tra ante e post così da non influenzare la Performance Economica dell'azienda è stata pienamente accolta, mentre l'analisi dell'elemento di non conformità - **CICORIA PER LA PRODUZIONE DI**

*SEME - VARIETA' NON DISPONIBILE - Resa ante*, non ha avuto il medesimo risultato (v. *amplius* Doc. 12).

**- Secondo elemento di non conformità - INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME - 040-232-000 - Prezzo post.**

Come contenuto nelle Osservazioni, il prezzo indicato nella situazione post investimento è pari a €/Kg 8,00 ed è stato ricavato dalla Tabella con i valori delle PS Puglia approvata con DAdG n. 330 del 24/10/2016 pubblicata nel B.U.R.P. n. 123 del 27/10/2016, successivamente aggiornata con DAdG n. 35 del 23/03/2017.

Nella Tabella approvata per la coltura INVIDIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME – 040–232-000 viene indicata una PS/ha di Euro 10.434,93 (pag. 9 di 56).

Si fa presente che con la DAdG n. 35 del 23/03/2017 l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha provveduto a correggere incongruenze formali ed errori materiali per alcune produzioni standard indicate nell’Allegato alla DAdG n. 330/2016. Tra le Ps corrette non rientrava quella indicata per la coltura INVIDIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME – 040–232-000, per la quale è stata confermata quella precedentemente approvata con DAdG n. 330 del 24/10/2016 (v. Doc. 5 - 12).

Nell’EIP – sez. post investimento – è stata indicata una resa/ha pari a Kg. 1.296,50. Il relativo prezzo unitario utilizzabile, ricavato dalla Tabella delle PS, pari al rapporto tra la PS/ha di Euro 10.434,93 e la resa unitaria indicata pari a Kg. 1.296,50, risulta pari ad € 8,05/Kg, corrispondente a quello indicato dalla ditta.

Per tale motivo si è rappresentato come l’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 con DAdG n. 35 del 23/03/2017, pubblicata sul B.U.R.P. n. 39 del 30/03/2017, successivamente alla pubblicazione dell’Avviso ed antecedentemente al rilascio dell’EIP sul portale regionale, ha stabilito che *“i valori riportati nella Tabella delle Produzioni standard Puglia devono essere utilizzati obbligatoriamente nella redazione dell’E.I.P.”*.

La società, quindi, non poteva dichiarare valori difforni da quelli approvati dall’Autorità di Gestione, ciò determinando in automatico la non conformità dei dati aziendali e soggettivi dichiarati nell’EIP al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione, con conseguente esclusione della ditta dalla graduatoria.

Inoltre, leggendo le motivazioni di non accoglimento si nota che l’utilizzo della Tabella delle Produzioni standard per giustificare il prezzo unitario utilizzato era accettato dagli uffici istruttori i quali dichiarano che : *“La spiegazione fornita non è pertinente a dimostrare che il prezzo di 8,00 €/kg possa essere considerato verosimile per la coltura INVIDIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME - 040-232-000. Infatti tale prezzo unitario è stato ottenuto dal rapporto tra la produzione standard pari ad 10.434,93 €/Ha e la resa unitaria di 1.296,50 kg, ma non è stata*

*fornita alcuna spiegazione relativa proprio alla utilizzazione di questa resa unitaria.”*  
(v. Doc. 6 - 8).

Ciò che non viene ritenuto ammissibile è quindi la **resa unitaria**, ma la resa unitaria della coltura INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME non era stata oggetto di contestazione nel preavviso di esclusione del 12/11/2018, in cui veniva semplicemente evidenziato come elemento di non conformità "*Il prezzo indicato nella situazione post investimento è superiore ai prezzi di mercato in misura significativa e non plausibile*" (v. Doc. 4).

Pertanto, anche sotto tale profilo l'esclusione è illegittima, visto che la resa appunto, non era stata precedentemente esplicitata e contestata tra gli elementi di non conformità contenuti nel preavviso di esclusione inviato dalla Regione Puglia, ciò determinando un ingiustificato sopravvenuto motivo di esclusione, peraltro infondato come esposto nella parte precedente.

E' evidente come la motivazione finale del provvedimento si discosti, per quanto riguarda la coltura INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME, dal contenuto del preavviso (v. Doc. 4 - 7 - 9).

E' illegittimo, quindi, l'atto di esclusione finale nella parte in cui fonda la decisione su ragioni del tutto nuove, su cui si è resa impossibile una preventiva e circostanziata difesa dell'interessato.

Ed ancora, per quanto riguarda la motivazione di non accoglimento secondo cui *la coltura INDIVIA O SCAROLA PER LA PRODUZIONE DI SEME - 040-232-000, che da sola genera una PLV di € 150.800,00, è stata introdotta nella situazione post senza essere diretta conseguenza degli investimenti proposti*, si fa presente che la ditta, nel suo piano di miglioramento, ha proposto oltreché investimenti nel comparto olivicolo, anche investimenti nel comparto orticolo, come da quadro economico riepilogativo degli investimenti proposti, caricato in upload sul portale regionale, dal quale si evincono gli investimenti nel settore orticolo (v. Doc. 5 - 12 e Allegati).

Anche tale motivazione non era stata oggetto di contestazione nel preavviso di esclusione, in cui il mancato nesso o collegamento con gli investimenti proposti non era stato precedentemente esplicitato e contestato tra gli elementi di non conformità contenuti nel preavviso.

**- Terzo elemento di non conformità - SPINACIO - VARIETA' NON DISPONIBILE - Prezzo ante.**

Anche per la coltura in oggetto nell'EIP non sono stati modificati prezzi unitari e rese tra la situazione ante e post investimento.

Nell'EIP – sez. ante e post investimento – è stato indicato per la coltura SPINACIO VARIETA' NON DISPONIBILE un prezzo pari ad €/Kg 0,13.

Occorre far presente che la superficie, tra la situazione ante (Ha 4.55.24) e la situazione post (Ha 4.58.68) è aumentata di soli Ha 0.03.44 pari a soli mq 344 e che, indicando un qualsiasi maggior prezzo nell'ante, da confermare poi nel post, ciò avrebbe inevitabilmente migliorato, per differenza incrementale, la PE della ditta.

Quindi anche in tal caso nessun vantaggio avrebbe avuto la ditta dall'indicare un prezzo ante inferiore ai prezzi di mercato in misura significativa e non plausibile.

I valori indicati nell'E.I.P. e ritenuti non conformi per la coltura SPINACIO risultano del tutto ininfluenti ai fini della determinazione del punteggio a valere sul Principio 2 - Indice IPE, come già indicato per il primo elemento esaminato (v. Doc. 12).

Per quanto riguarda il contenuto finale delle motivazioni per la coltura Spinacio - Varieta' non disponibile, ossia *“La contestazione riguarda un prezzo riportato nella situazione ante dell'EIP che può essere dimostrato in maniera inconfutabile con la esibizione delle fatture di vendita che in questo caso non sono state prodotte. Le spiegazioni fornite non sono pertinenti rispetto alla contestazione mossa, né l'esibizione del contratto sottoscritto con ARPOR Soc. Coop. Agricola è sufficiente a superare la contestazione”*, occorre sottolineare quanto già riportato nelle controdeduzioni sul processo decisionale che ha portato la ditta ad indicare in E.I.P. un prezzo unitario pari ad €/Kg 0,13 (v. Doc. 5).

Occorre precisare, infatti, che la coltura oggetto di contestazione è di tipo industriale, destinata alla surgelazione ed il relativo prezzo risulta sensibilmente inferiore a quello del mercato fresco, che ad oggi quota circa 0,80 €/Kg. Tale minor prezzo è ampiamente giustificato dalle rese unitarie decisamente superiori a quelle del prodotto fresco (v. Doc. 5 - 12).

Non è dato comprendersi, perciò, quale sarebbe dovuto essere, secondo gli uffici regionali, il prezzo ordinario ossia il prezzo di mercato corretto e *“significativamente”* più alto rispetto a quello utilizzato dalla ditta in E.I.P.

Può supporre una totale assimilazione operata dagli uffici tra il prezzo del prodotto fresco destinato alla IV gamma (lavorato, confezionato e pronto per i banconi dei supermercati, per intenderci) e quello del prodotto da destinare alla surgelazione anche in considerazione del fatto che l'E.I.P. stesso non consentiva di distinguere tra le due tipologie di prodotto. Ciò denota, però, la mancata conoscenza delle dinamiche di mercato da parte degli uffici istruttori deputati a valutare la conformità dei dati dichiarati operando, a tal fine, le debite distinzioni tra le varie ditte anche mediante esame di casistiche non contemplate dall'E.I.P, ma attinenti le realtà produttive dell'area di riferimento.

A supporto si è esibito all'Amministrazione il contratto sottoscritto dalla ditta con ARPOR Soc. Coop. Agricola nell'ambito del quale si distingue il primo ed il secondo taglio con un prezzo, presuntivo e non vincolante, differenziato tra i vari periodi di

consegna ed in funzione della qualità del prodotto da destinare espressamente al settore surgelato secondo la tabella di seguito riportata (v. Doc. 5 - 12):

### **PRIMO TAGLIO**

| <b>MESE</b> | <b>EXTRA</b> | <b>PRIMA</b> | <b>SECONDA</b> |
|-------------|--------------|--------------|----------------|
|             | €/Kg         | €/Kg         | €/Kg           |
| NOVEMBRE    | 0,1850       | 0,1550       | 0,0900         |
| DICEMBRE    | 0,1950       | 0,1650       | 0,1000         |
| GENNAIO     | 0,2050       | 0,1750       | 0,1100         |
| FEBBRAIO    | 0,1950       | 0,1650       | 0,1000         |
| MARZO       | 0,1850       | 0,1550       | 0,0900         |

### **RICACCIO SECONDO TAGLIO:**

Il prezzo del secondo taglio è uguale in tutti i periodi (Ottobre – Aprile):

Secondo taglio 1° qualità €/Kg 0,1200;

Secondo taglio 2° qualità €/Kg 0,0900.

La fatturazione avviene in acconto su conferimento decurtando un importo di € 0,015 al Kg.

Sono previste decurtazioni di prezzo in caso di taglio e /o trasporto a carico della ARPOR Soc. Coop. Agricola.

Sviluppando in modo opportuno i dati contrattuali, si addivene facilmente ad una media prezzi molto vicina al valore applicato in E.I.P. Il valore di 0,13 €/Kg , inserito in EIP, è stato adottato seguendo un criterio di prudenzialità, non potendo conoscere al momento della redazione dello stesso nè il periodo di consegna né tantomeno la qualità del prodotto.

Ad ogni modo, a scopo esemplificativo, si sono allegate alcune fatture relative alla campagna di raccolta appena conclusa che confermano appieno i dati inseriti in E.I.P. secondo le specifiche contrattuali previste dall'accordo sottoscritto con la ditta con ARPOR Soc. Coop. Agricola (v. Doc. 5 - 12 e Allegati).

In particolare, la fattura n. 41 del 30/11/2018 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra e Spinaci 1° taglio prima i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 96.163

Imponibile totale = € 13.233,33

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1555 (1° taglio extra)**

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1255 (1° taglio prima)**

Inoltre, la fattura n. 46 del 21/12/2018 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 117.846

Imponibile totale = € 19.503,51

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1655**

La fattura n. 4 del 31/01/2019 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra e Spinaci 2° taglio prima i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 243.534

Imponibile totale = € 34.449,91

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1755 (1° taglio extra)**

**Prezzo unitario €/Kg = 0,0905 (2° taglio prima)**

La fattura n. ACAR/1 del 11/03/2019 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 89.330

Imponibile totale = € 14.784,13

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1655**

**Tabella di riepilogo vendita Spinacio campagna 2018/2019 (ARPOR Soc. Coop. Agricola):**

|               | <b>Kg fatturati</b> | <b>Imponibile €</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|
|               | 96.163              | 13.233,33           |
|               | 117.846             | 19.503,51           |
|               | 243.534             | 34.449,91           |
|               | 89.330              | 14.784,13           |
| <b>Totale</b> | <b>546.873</b>      | <b>81.970,88</b>    |

**Prezzo unitario medio €/Kg = 0,1499**

Tali prezzi sono pressochè gli stessi utilizzati nell'E.I.P. con uno scostamento minimo (2 centesimi al Kg circa) dovuto all'utilizzo di un metodo prudenziale che tenesse conto della volatilità dei prezzi contrattuali legata ai differenti periodi di consegna ed alla differente qualità del prodotto finale non stimabile alla data dell'E.I.P.

Tra l'altro, le avverse condizioni climatiche caratterizzate da frequenti gelate oltre ad una imprevista saturazione del mercato, hanno determinato nel corso della presente campagna agraria il mancato ritiro di una parte del prodotto, ed in particolare del ricaccio secondo taglio, caratterizzato da un prezzo unitario più basso, con conseguente aumento del prezzo unitario medio finale a causa della preponderanza del prodotto consegnato di primo taglio, ma con conseguente danno dovuto ad una riduzione del fatturato.

Considerato che nelle motivazioni di esclusione per la coltura SPINACIO - VARIETA' NON DISPONIBILE è riportato che non si accolgono le spiegazioni fornite nelle controdeduzioni in quanto, fra l'altro, *“Il paragrafo 3 "PRINCIPALI DEFINIZIONI" dell'Avviso pubblico stabilisce, tra l'altro, che l'Elaborato Informatico Progettuale (EIP) deve fare riferimento per quanto attiene alle produzioni aziendali ed ai prezzi, a quelli unitari medi delle due annate agrarie precedenti la redazione dell'elaborato”* (v. Doc. 6 - 8), si ritiene opportuno riportare i dati del fatturato dell'annata 2017 (contratto ARPOR Soc. Coop. Agricola) (v. Doc. 12 e Allegati).

In particolare, la fattura n. 3 del 28/02/2017 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra e Spinaci 2° taglio prima i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 197.775

Imponibile totale = € 25.537,08

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1655 (1° taglio extra)**

**Prezzo unitario €/Kg = 0,0905 (2° taglio prima)**

La fattura n. 6 del 25/03/2017 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 35.652

Imponibile totale = € 5.543,89

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1555**



La fattura n. 48 del 30/11/2017 relativa alla consegna di Spinaci 1° taglio extra i cui dati vengono di seguito riepilogati:

Kg totali venduti = 91.599

Imponibile totale = € 14.243,64

**Prezzo unitario €/Kg = 0,1555 (1° taglio extra)**

**Tabella di riepilogo vendita Spinacio 2017 (ARPOR Soc. Coop. Agricola):**

|               | <b>Kg fatturati</b> | <b>Imponibile €</b> |
|---------------|---------------------|---------------------|
|               | 197.775             | 25.537,08           |
|               | 35.652              | 5.543,89            |
|               | 91.599              | 14.243,64           |
| <b>Totale</b> | <b>325.026</b>      | <b>45.324,61</b>    |

**Prezzo unitario medio €/Kg = 0,1394**

Anche tali prezzi sono pressochè gli stessi utilizzati nell'E.I.P. con uno scostamento minimo (inferiore al centesimo/Kg) dovuto sempre all'utilizzo di un metodo prudenziale che tenesse conto della volatilità dei prezzi contrattuali legata ai differenti periodi di consegna ed alla differente qualità del prodotto finale non stimabile alla data di predisposizione dell'E.I.P.

Anche per questo elemento di non conformità risulta, quindi, un'incongruenza sostanziale nel metodo di valutazione adottato dagli uffici regionali.

**- Quarto elemento di non conformità – VARIETA' DA DEFINIRE - Prezzo post.**

**- Quinto elemento di non conformità – VARIETA' DA DEFINIRE - Resa ante.**

Si conferma tutto quanto riportato nelle controdeduzioni fornite alla Regione Puglia circa l'assenza di variazioni sensibili di prezzi unitari tra la situazione ante e post investimento.

Nell'EIP – sez. ante e post investimento – è stato indicato per la coltura VARIETA DA DEFINIRE un prezzo unitario pari a €/Kg 7,00.

Nell'EIP – sez. ante investimento – è stato indicato per la coltura VARIETA DA DEFINIRE una SAU (Superficie agricola utilizzata) pari adHa. 8.68.58 (si allega stralcio E.I.P.).

Nell'EIP – sez. post investimento – è stato indicato per la coltura VARIETA DA DEFINIRE una SAU (Superficie agricola utilizzata) pari ad Ha. 14.37.19 (si allega stralcio E.I.P.).

La varietà da definire in oggetto è la Cipolla anche di tipo lungo (Echalion).

Per un mero errore di interpretazione del codice colturale la stessa è stata valorizzata in E.I.P., in termini di rese e prezzi, come cipolla da seme, anziché come cipolla da mercato, ovvero quella effettivamente coltivata dalla ditta, la quale risulta molto più redditizia rispetto alla tipologia da seme. L'errore formale commesso in fase di compilazione dell'Elaborato progettuale ha determinato un peggioramento della PE aziendale, e probabilmente dell'IPE, come di seguito specificato:

la PLV (Produzione lorda vendibile) unitaria scaturita dai dati inseriti è risultata nell'ante pari ad €/Ha 4.896,72. Un'ordinaria produzione di cipolla fresca da mercato varia tra i 400 ed i 500 q.li/Ha, come desumibile dalla fattura N. 41 del 31/10/2016, allegata (v. All. Doc. 4 - 11). Dalla suddetta fattura risulta una produzione pari a Kg 292.700 ottenuti su Ha 6, pari a Kg/Ha 48.783 ed un prezzo di vendita di €/Kg 0,12. La PLV ottenuta ad ettaro è stata pari ad €/Ha 5.854,00.

L'errore commesso ha determinato per la coltura Cipolla (VARIETA' DA DEFINIRE) una minor PLV unitaria nell'ante pari ad €/Ha 957,28 ed una minor PLV totale della coltura pari ad € 8.314,74 (su Ha 8.68.58). Lo stesso errore ha però anche determinato l'attribuzione di una minor PLV nel post su una superficie di Ha 14.37.19; moltiplicando, infatti, la minor PLV unitaria di €/Ha 957,28 per la SAU (Superficie agricola utilizzata) indicata nel post avremmo ottenuto come risultato nell'EIP una maggior PLV complessiva di € 13.757,93.

Era lecito attendersi da parte degli uffici regionali, però, una verifica approfondita, in considerazione del fatto che la verifica in contraddittorio doveva riguardare, come riportato nella relazione sulle attività istruttorie espletate dal Dipartimento Agricoltura del 19 settembre 2018 (come riportato nell'Ordinanza del T.A.R. N. 367/2018), *“i dati aziendali dichiarati non conformi al fine dell'attribuzione dei punteggi previsti dal principio 2 dei criteri di selezione”*.

Alla luce di quanto appena esposto, quindi, nessun vantaggio in termini di punteggio relativo al Principio 2 avrebbe ottenuto la ditta FRATELLI FERRARA con l'utilizzo di *una resa produttiva ante investimento inferiore alle rese produttive ordinariamente conseguibili in misura significativa e non plausibile ed un prezzo indicato nella situazione post investimento superiore ai prezzi di mercato in misura*

*significativa e non plausibile*, dato che l'errore di interpretazione ha inevitabilmente determinato un minor Margine lordo post e, pertanto, una minore PE.

Peraltro, il sistema di contestazione adottato dagli uffici regionali, che rileva solo la resa ante ed il prezzo post, prende in considerazione sola una parte dei fattori utili e determinanti ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al Principio 2, con possibile alterazione dei risultati dell'istruttoria parziale condotta; il tutto in palese conflitto con quanto stabilito dalle citate Ordinanze del Tar e senza tener conto delle modalità di attribuzione del medesimo punteggio già ampiamente descritte (v. Doc. 12, pag. 5).

Per quanto sopra espresso e documentato (v. *amplius* Allegati Doc. 5 - 12), quindi, si insiste per l'accoglimento del motivo di ricorso formulato.

\*\*\*

## **DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA**

### **(E, IN SUBORDINE, PER EQUIVALENTE)**

Si formula domanda risarcitoria primariamente “*in forma specifica*”, atteso che, previo accertamento della piena legittimazione della società ricorrente ad essere riammessa in graduatoria in posizione utile, si chiede di confermare, nel merito, l'inserimento medesimo con effetti “*definitivi*”.

In via subordinata, si chiede di condannare la Regione Puglia a risarcire il danno **per equivalente**, anche come *perdita di chance*, a causa della colpevole limitazione posta nei confronti della ricorrente alla riammissione in posizione utile a conseguire l'aiuto finanziario *de quo*.

La grave superficialità mostrata nel violare fondamentali principi dell'agire amministrativo, come l'imparzialità, il buon andamento, il giusto procedimento, comprova la sussistenza dell'**elemento soggettivo**, oltre che dell'**elemento oggettivo**, della fattispecie lesiva suscettibile di risarcimento, non essendovi altresì dubbi sulla sussistenza del **nesso causale**.

Con riserva di più dettagliata quantificazione degli oneri economici da risarcire.

\*\*\*

## **DOMANDA CAUTELARE**

E' necessario formulare domanda cautelare per ottenere da subito la riammissione della società Fratelli Ferrara in graduatoria in posizione utile al superamento della fase propedeutica all'istruttoria tecnico/amministrativa, sospendendo gli effetti preclusivi degli atti impugnati.

Senza il riconoscimento di tale riammissione, anche ripristinando la posizione in graduatoria precedente a quelle rimodulata del 15.3/19.4.2019, la **ricorrente vedrebbe ingiustamente, ed irrimediabilmente, pregiudicata la possibilità di conseguire le superiori utilità connesse all'accesso alla fase dell'istruttoria tecnico/amministrativa, direttamente strumentale all'attribuzione dell'aiuto finanziario oggetto del Bando.**

In alternativa, si chiede la misura cautelare consistente nell'**ordine all'Amministrazione regionale di riesaminare i progetti di tutte le ditte concorrenti con riferimento alla verifica di tutti i Criteri di selezione del Paragrafo 14, riformulando integralmente ed uniformemente i punteggi delle stesse.**

Tale interesse è retto da **massima urgenza**, atteso che il consolidamento dell'attuale graduatoria renderebbe la censurata preclusione immodificabile.

Il pregiudizio oltre che imminente è grave vista la perdita, in mancanza della misura cautelare invocata, degli oneri sostenuti per la partecipazione alla procedura e del venir meno della concreta possibilità di conseguire il sostegno finanziario oggetto del Bando a cui, secondo la precedente graduatoria, la ricorrente era legittimata.

\*\*\*

### **SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

#### **ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.**

Conformemente a pacifica giurisprudenza, trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente molto ampio (e anche di non agevole individuazione) il novero degli eventuali controinteressati, qualora l'Ill.mo TAR ritenesse necessaria la notifica agli stessi, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere dell'Amministrazione collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

Si notifica comunque per rispetto formale della regola processuale il ricorso ad almeno una ditta potenziale controinteressata, collocata in posizione utile nella graduatoria attuale (posto n. 64) (v. Docc. 10, all. A - 11).

### ***P.Q.M.***

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *previa sospensione ed adozione della misura cautelare sopra richiesta*, accogliere il presente ricorso ed annullare, anche parzialmente, gli atti impugnati e, per l'effetto, *condannare l'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a disporre l'inserimento a titolo definitivo della società ricorrente in graduatoria in posizione utile al conseguimento dell'aiuto finanziario oggetto della procedura selettiva, anche tramite rinnovazione della procedura stessa e/o riformulazione dei punteggi in base ai motivi di ricorso formulati*, e, in subordine, *al risarcimento dei danni per equivalente*.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Ai fini del versamento del contributo unificato, risulta dovuto il contributo unificato nella misura di € 650,00.

Con osservanza.

Roma - Bari, 14.5.2019

***Avv. Luigi Patricelli***

***Avv. Giuseppe Buonanno***